



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

Composta dai seguenti magistrati:

Domenico Guzzi	Presidente
Gianpiero D'Alia	Giudice
Carlo Efisio Marrè Brunenghi	Giudice relatore

Nella pubblica udienza del 15 aprile 2025 ha posto in decisione la seguente

S E N T E N Z A n.

Nel giudizio iscritto al numero **24017** del registro di Segreteria, avente ad oggetto azione revocatoria, promosso
da

La Procura regionale della Corte dei conti presso la Sezione giurisdizionale per la Calabria, sedente in Via Buccarelli 28 Catanzaro, PEC: calabria.procura@corteconticert.it

Attore

nei confronti di

1. **MINERVINO LUCIA** (MNRLCU80B63D122N), nata il 23.02.1980 a Crotone (KR) e ivi residente alla via Venezia n. 86, rappresentata e difesa dall'avv. Federico Mazzella, presso il cui studio in Roma, Lungotevere Michelangelo n. 9, oltre che al proprio indirizzo digitale pec ha eletto domicilio, giusta procura

in calce alla memoria costitutiva,

Convenuta

2. **PAPALEO LUIGINA ANGELA** (PPLLNN50M44I026G),

nata il 04.08.1950 a San Mauro Marchesato (CZ) e residente in

Crotone (KR) alla via Giovanbattista Pergolesi n. 3;

Convenuta-non costituita

3. **VALLONE PEPPINO** (VLLPPN49A09G508E), nato il

09.01.1949 a Petilia Policastro (KR) e residente in Crotone (KR)

alla via Giovanbattista Pergolesi n. 3;

Convenuto-non costituito

Letta, nella pubblica udienza del 15 aprile 2025 la relazione del

Giudice relatore, primo referendario dott. Carlo Efisio Marrè

Brunenghi, uditi il Pubblico Ministero nella persona del Vice

Procuratore generale, dott. Giovanni Di Pietro, l'avv. Federico

Mazzella per la convenuta Minervino Lucia, nessuno comparso

per le parti convenute Papaleo Luigina Angela e Vallone

Peppino.

Esaminati gli atti e i documenti di causa.

FATTO

1. Con atto di citazione del 06.08.2024 ritualmente

notificato la Procura regionale ha rappresentato che

successivamente alla sentenza n. 422/2020 con cui questa

Sezione giurisdizionale aveva condannato, tra gli altri, il Sindaco

p.t. del Comune di Crotone, sig. Peppino Vallone, al

risarcimento del danno in favore dell'amministrazione comunale

pari ad €. 193.200,00 - poi ridotto ad €. 144.900,00 in esito alla sentenza della II Sezione centrale d'Appello n. 613/2022 - è risultato che lo stesso ha posto in essere i seguenti atti dispositivi su beni di sua proprietà (o comproprietà):

a) in data 26 marzo 2021: accordo di mediazione, redatto in forma pubblica ai fini della trascrizione per atto notarile Carlo Proto (rep. 17.808, racc. 12.757) con cui era accertato il diritto di usucapione in favore di Minervino Lucia e contro Vallone Peppino, Vallone Rosetta, Pingitore Emilia, Vallone Flavio, Vallone Maria, Vallone Tommaso e Vallone Chiarina i quali, comproprietari dell'immobile sito in Crotone alla via XXV Aprile n. 67, piano 2, Foglio 45, particella n. 430, subalterno 32, categoria A/3, Zona censuaria 1, classe 1, vani 4,5, r.c. 209,17 di metri quadri 94 - hanno riconosciuto il possesso continuo, manifesto e indisturbato per oltre 20 anni da parte appunto di Minervino Lucia;

- in data 1° marzo 2023: donazione per atto notarile Carlo Proto (rep. 21.181, racc. 15.175) del 50% dell'immobile sito in Isola Capo Rizzuto, Località Praialonga, di vani 4,5, mq. 57, avente i seguenti identificativi catastali: Foglio 26, particella 257, sub 8, categoria A/3, classe 2, rendita catastale 255,65 - da parte di Vallone Peppino in favore di Papaleo Luigina Angela con onere da parte di quest'ultima di consentirne l'utilizzo nel periodo estivo a Vallone Fabio (figlio del disponente, disabile al 100%, bisognoso di assistenza continua).

In diritto, ritenuto che i suddetti atti dispositivi ledono la garanzia generica rappresentata dal patrimonio del debitore, e ritenendo sussistenti i presupposti dell'*actio pauliana* di cui all'art. 2901 c.c., la Procura ha convenuto in giudizio il sig. Vallone Peppino disponente e le sig.re Minervino Lucia e Papaleo Luigina Angela, beneficiarie, per la declaratoria di inefficacia dei suddetti atti dispositivi.

2. La convenuta Minervino Lucia si è costituita con memoria del 24/03/2025 contestando l'azione introdotta dalla Procura regionale volta a far dichiarare l'inefficacia dell'accordo pubblico di mediazione sul rilievo, anzitutto, che l'usucapione è un modo di acquisto della proprietà a titolo originario, e dunque non si sarebbe verificato alcun trasferimento del diritto in pregiudizio delle ragioni del creditore. In secondo luogo, la convenuta ha argomentato che il valore della quota sull'immobile, da imputarsi al comproprietario Vallone Peppino, è – stando ad una perizia estimativa depositata in atti – pari ad €18.800,00= e la Procura non ha dimostrato come il patrimonio del Vallone non copra tale valore. Ancora, viene sostenuto che non è altresì provato il *consilium fraudis*, non potendo presumersi esso dal fatto che la Minervino è la nuora del Vallone. Infine, la difesa ha sostenuto che il possesso ventennale della Minervino precede il fatto illecito contestato e accertato nelle sentenze di condanna a carico del Vallone. Indi ha concluso in via principale per il rigetto della domanda nei suoi confronti e, in subordine, ha

manifestato la propria disponibilità a versare a favore del Comune di Crotone la somma di €. 18.800,00 – pari alla quota imputabile al sig. Peppino Vallone – per la soddisfazione del credito erariale definito dalla sentenza della Seconda Sezione di appello n. 613/2022.

3. Il convenuto Vallone Peppino e la convenuta Papaleo Luigina Angela non si sono costituiti.

4. All'udienza del 15.04.2025, il Pubblico ministero ha richiamato l'orientamento della giurisprudenza (in particolare, Tribunale di Lecce, n. 491/2023) secondo cui si deve distinguere tra usucapione accertata e dichiarata in sede giudiziale ed usucapione intervenuta con accordo di mediazione, poiché solo nel primo caso si tratterebbe di acquisto a titolo originario, riportandosi per il resto a quanto argomentato nell'atto introduttivo e concludendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate. L'avv. Mazzella, di contro, ha ribadito che non si è in presenza di un atto dispositivo, in quanto l'accordo di mediazione è ricognitivo di un acquisto a titolo originario del bene, sicché non vi è alcun atto revocabile, mentre la sentenza del Tribunale di Lecce richiamata dalla Procura si riferisce al caso diverso in cui il creditore ha contestato l'intervenuta usucapione davanti al Giudice e il terzo ha avanzato domanda riconvenzionale di accertamento dell'usucapione, poi rigettata per mancanza dei presupposti. L'avv. Mazzella ha poi evidenziato la sproporzione dell'azione che

andrebbe a colpire l'atto per l'intero quando in concreto è aggredibile solo il quarto di proprietà del disponente, ribadendo che anche per tale motivo la convenuta ha offerto la propria disponibilità a costituire una cauzione ex art. 81 c.g.c. per la quota di competenza della Minervino pari a circa euro 18.000,00. Indi si è riportato alla memoria costitutiva e alle conclusioni in essa rassegnate. Il Pubblico ministero, in ordine alla proposta della convenuta, ha manifestato perplessità legate all'istituto della cauzione che l'art. 81 c.g.c. collega all'istituto del sequestro che non è attinente alla fattispecie di giudizio. L'avv. Mazzella ha ribadito di aver solo preso solo un mero spunto dalla norma. All'esito la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1 – Preliminarmente va dichiarata la contumacia del sig. Vallone Peppino e della sig.ra Papaleo Luigina Angela.

Risulta *ex actis* che la notificazione dell'atto di citazione e del decreto di fissazione dell'udienza si è perfezionata nei confronti di entrambi i convenuti. In particolare, la notifica dell'atto di citazione nei confronti di Vallone Peppino è stata regolarmente effettuata a mani proprie in data 21/08/2024, mentre la notifica nei confronti di Papaleo Luigina Angela è stata effettuata sempre in data 21/08/2024 a mani di Vallone Peppino.

All'udienza odierna, per entrambi i citati nessuno è comparso, con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 93, comma 5 c.g.c.

deve essere dichiarata la loro contumacia.

2 – Sempre in via preliminare, il Collegio osserva che la legittimazione del Procuratore regionale contabile all'esercizio dell'azione revocatoria è stata espressamente prevista dall'art. 1, comma 174 della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Tale norma ha infatti disposto che “al fine di realizzare una più efficace tutela dei crediti erariali, l'articolo 26 del regolamento di procedura di cui al regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038, si interpreta nel senso che il procuratore regionale della Corte dei conti dispone di tutte le azioni a tutela delle ragioni del creditore previste dalla procedura civile, ivi compresi i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale di cui al libro VI, titolo III, capo V, del codice civile”.

L'azione è stata successivamente confermata e tradotta nell'art. 73 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 (codice della giustizia contabile) con cui è stato stabilito che “Il Pubblico Ministero, al fine di realizzare la tutela dei crediti erariali, può esercitare tutte le azioni a tutela delle ragioni del creditore previste dalla procedura civile, ivi compresi i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale di cui al libro VI, titolo III, capo V, del codice civile”.

Come riassunto dalla Procura nel libello introduttivo, la giurisprudenza, sia quella contabile sia quella di legittimità, ha chiarito che la portata di tale norma va intesa nel senso di riconoscere la legittimazione del P.R. contabile ad agire in

revocatoria anche successivamente al deposito della sentenza di condanna che definisce il giudizio di responsabilità (cfr., Corte dei conti, Sezione II centrale, n. 206/2017; Sezione Calabria, n. 409/2019).

3 – Nel merito, il Collegio ritiene che l'azione revocatoria in esame sia meritevole di accoglimento integrale, sussistendo tutti i presupposti dell'art. 2901 n.1) cod. civ. (credito eventuale, ragioni del creditore pregiudicate da un atto di disposizione immobiliare a titolo gratuito, posteriore alla formazione del credito, conoscenza del pregiudizio da parte del debitore) e 2901 n. 2) cod. civ. (in caso di atto a titolo oneroso, consapevolezza da parte del terzo di pregiudicare le ragioni del creditore).

Preliminarmente, allo stato degli atti, deve ritenersi sussistere il credito consacrato nella sentenza n. 613/2022 della Seconda Sezione centrale d'appello della Corte dei conti, immediatamente esecutiva.

Alcun dubbio può nutrirsi circa il fatto, così come ricostruito dal Pubblico ministero, che il credito sia già attuale (insorgendo al momento dell'illecito nell'anno 2015 e non del suo accertamento preprocessuale e giudiziale), fermo restando che nella fattispecie per cui è giudizio si era già concretizzata una precisa pretesa creditoria anteriormente all'atto revocando.

Nella fattispecie per cui è giudizio, infatti, l'accertamento del credito origina con la notifica dell'invito a dedurre del 13 agosto 2019, si consolida con la notifica dell'atto di citazione del 3

dicembre 2019 fino a cristallizzarsi con la celebrazione dell'udienza di discussione del 7 ottobre 2020 quando la causa viene trattenuta in decisione.

In tale successione temporale, gli atti dispositivi del 26 marzo 2021 e del 1° marzo 2023 con cui Peppino Vallone disponeva della propria quota di proprietà sui beni in favore rispettivamente di Minervino Lucia e di Papaleo Luigina Angela avevano l'effetto primario di rendere i beni oggetto dei trasferimenti inattaccabili dai propri creditori, sì da sortire quell'effetto pregiudizievole nei confronti degli stessi terzi (tra cui, per quanto qui di rilievo, l'Amministrazione danneggiata, ossia il comune di Crotone) ai quali, ferme restando le altre condizioni richieste dall'art. 2901 c.c., non resta che l'esercizio dell'azione revocatoria per recuperare la garanzia del credito pregiudicato dall'atto dispositivo.

La giurisprudenza di legittimità conferma tale assunto («Non trattandosi di un'azione costitutiva, ma di una ordinaria azione di condanna, è applicabile il principio generale costantemente affermato da questa Corte, secondo cui «per l'esercizio dell'azione revocatoria è sufficiente una ragione di credito eventuale, mentre il requisito dell'anteriorità del credito rispetto all'atto impugnato in revocatoria deve essere riscontrato in base al momento in cui il credito stesso insorga e non a quello del suo accertamento giudiziale» (cfr., ex multis: Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 22161 del 05/09/2019, Rv. 654936 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 1968 del

27/01/2009, Rv. 606331 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 12678 del 17/10/2001, Rv. 549698 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 8013 del 02/09/1996, Rv. 499434 - 01). In particolare, nel caso di credito litigioso - comunque idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria - per stabilire se esso sia o meno sorto anteriormente all'atto di disposizione del patrimonio è necessario fare riferimento alla data del contratto, se di fonte contrattuale, o alla data dell'illecito se si tratta di credito risarcitorio da fatto illecito, come correttamente statuito nella sentenza di primo grado, sul punto confermata dalla corte di appello». (Corte di cassazione, Sezione III, sentenza n. 11121/2020).

Negli stessi termini, la giurisprudenza di questa Corte («Per verificare l'anteriorità del credito che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria rispetto all'atto di disposizione, allorché si tratti di credito derivante da un illecito, è necessario fare riferimento alla data dell'illecito (ex plurimis, v. Cass. civ. Sez. III Sent., 10/06/2020, n. 11121); ciò anche qualora si tratti di credito litigioso, in quanto il requisito dell'anteriorità del credito rispetto all'atto dispositivo del debitore va riscontrato con riferimento al momento di insorgenza del credito stesso e non già rispetto a quello del suo accertamento giudiziale (Cass. civ. Sez. III Ord., 05/09/2019, n. 22161)». (Corte dei conti, Sezione III centrali di appello, sentenza n. 353/2021).

Dunque, alcun dubbio può nutrirsi circa il fatto che il credito

erariale sia sorto anteriormente agli atti dispositivi per cui è giudizio.

Quanto al profilo oggettivo – il c.d. *eventus damni* – occorre considerare che, ai fini del legittimo esercizio dell'azione revocatoria, è sufficiente che il debitore ponga in essere un atto che renda anche solo più gravoso il soddisfacimento del credito (pregiudicando le ragioni del creditore). Non viene infatti richiesta la totale compromissione del patrimonio debitorio (fermo restando l'onere del creditore di provare la rilevanza quantitativa e qualitativa dell'atto di disposizione); di contro è onere del debitore provare che il patrimonio residuo sia sufficiente al soddisfacimento delle ragioni creditorie (cfr., in questi termini, Corte dei conti, Sezione Calabria, n. 47/2011). Orbene, nella fattispecie per cui è processo, il pregiudizio patrimoniale risulta sicuramente provato.

Anzitutto, con l'atto pubblico del 26 marzo 2021 (numero repertorio 17.808/racc. n. 12.757), è stato rogitato un atto riproduttivo di un accordo di mediazione ai fini della trascrizione con il quale i comproprietari dell'immobile sito in Crotone in Via XXV Aprile n. 67 Piano 2 (e tra questi il sig. Peppino Vallone), hanno riconosciuto il diritto di usucapione sul bene da parte di Minervino Lucia, giusto il possesso pacifico, manifesto e continuato per 20 anni.

La convenuta si è difesa sostenendo la mancanza dell'evento dannoso, e dunque la non revocabilità dell'accordo di

mediazione, che avrebbe valenza ricognitiva di un acquisito a titolo originario, senza che possa venire in questione una ipotesi di trasferimento, e dunque di disponibilità, del diritto dominicale.

Nel corso dell'udienza il Pubblico ministero ha contrastato tale assunto richiamando una giurisprudenza pretoria (Tribunale di Lecce, n. 491/2023) secondo cui occorre distinguere tra l'usucapione accertata giudizialmente e l'usucapione accertata in sede stragiudiziale, laddove solamente la prima avrebbe la valenza di un acquisito a titolo originario non opponibile ai terzi, mentre l'avv. Mazzella ha replicato che questo indirizzo giurisprudenziale si riferirebbe ad una fattispecie diversa da quella di causa, in cui l'inefficacia dell'accordo di mediazione era la conseguenza di un'eccezione di intervenuta usucapione che, una volta negata, aveva reso l'accordo di mediazione non opponibile ai terzi.

Sul punto il Collegio osserva che l'argomentazione critica sostenuta dalla difesa della convenuta si colloca sullo stesso piano dell'assunto attoreo, ovverosia l'accertamento giudiziale (sia pure per via riconvenzionale e con esito negativo) dell'acquisito per usucapione di un immobile di cui alla volontà pattizia tradotta all'interno di un accordo di mediazione trascritto: il fatto che in questo giudizio non sia spiegata domanda riconvenzionale volta a confermare, o meno, il contenuto dell'accordo di mediazione, non ha alcun rilievo.

In disparte la considerazione che il giudice contabile non ha la necessaria *potestas iudicandi* a riguardo, ciò che rileva è che l'accordo di mediazione è per sua stessa natura una dichiarazione espressa di volontà con cui il soggetto, in questo caso il titolare attuale del diritto di proprietà sul bene, dispone del suo diritto in favore di colui che assume di averlo usucapito in ragione del possesso pacifico, manifesto e continuo per oltre venti anni.

Diversamente nell'ipotesi in cui l'acquisito per usucapione sia la conseguenza dell'accertamento giudiziale, ove chi ha acquistato il bene a titolo derivativo e chi lo rivendica a titolo originario si pongono su posizioni contrapposte, con la conseguenza che il primo non dispone affatto del suo diritto in favore del secondo, ma anzi lo contrasta.

Nell'accordo di mediazione da cui ha avuto origine l'azione revocatoria da parte della Procura regionale, invece, il riconoscimento da parte, tra gli altri, del sig. Vallone dell'intervenuta usucapione del bene in favore della sig.ra Minervina si atteggia in maniera diversa, di fatto alla stregua di una rinuncia traslativa del diritto reale sul bene, e in questo senso esso è un atto dispositivo.

Sulla stessa linea si colloca, peraltro, la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cassazione, ordinanza n. 12736/2021) che, in fattispecie analoga a quella affrontata dal Tribunale di Lecce con la sentenza n. 491/2023 richiamata dalle parti, critica

l'accertamento incidentale sull'usucapione riconosciuto in un accordo di mediazione compiuto dal giudice di prima cure, atteso, tra l'altro, che l'art. 2651 c.c. fa riferimento alla trascrizione delle <sentenze da cui risulta acquistato per usucapione uno dei diritti indicati dai nn. 1, 2 e 4 dell'art. 2643 c.c.>, mentre non menziona il n. 12-bis (gli accordi di mediazione che accertano l'usucapione con la sottoscrizione del processo verbale autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato).

Calando queste considerazioni sull'accordo pubblico di mediazione del 26 marzo 2021, esso, benché trascritto, non riesce a prevalere né sulla trascrizione della domanda giudiziale dell'odierna azione revocatoria, né sulla trascrizione della sentenza, proprio perché inidoneo a porsi in continuità con le trascrizioni ex artt. 2651 e 2652 c.c., con la conseguenza che esso è, ai fini dell'azione promossa dall'attore, un atto dispositivo, oneroso (in quanto comportante un sacrificio economico *ex latere debitoris*), lesivo delle ragioni del creditore.

Con tale atto, il convenuto ha compromesso la garanzia del credito erariale portato dalla sentenza n. 613/2022 della Seconda sezione centrale d'appello, di guisa che il momento storico di concretizzazione del pregiudizio alle ragioni creditorie è giustappunto il 26 marzo 2021, quando viene compiuto l'atto dispositivo dedotto in giudizio e al cui momento occorre valutare l'insufficienza dei beni del debitore ad offrire la necessaria

garanzia patrimoniale al creditore.

Le medesime considerazioni possono essere svolte per l'altro evento dannoso, ossia l'atto pubblico di donazione modale del 1° marzo 2023 con cui il convenuto ha disposto del 50% dell'immobile sito in Isola Capo Rizzuto, loc. Praialonga in favore di Papaleo Luigina Angela, con onere di consentirne l'utilizzo nel periodo estivo a Vallone Fabio.

In entrambi i casi, non v'è dubbio che l'entità del credito di cui il Vallone ha disposto (circa l'8% nel primo caso, assumendo veritiera la stima di oltre 18mila euro prodotta dalla convenuta, e oltre il 50% nel secondo caso, considerando i valori del mercato immobiliare residenziale in una località marina), compromette il credito di euro 144.900,00= di cui è titolare il comune di Crotone contro il Vallone Peppino che, non costituendosi, ha ritenuto di non dover offrire al giudicante elementi decisori di segno contrario.

Quanto al profilo soggettivo della *scientia damni*, come pure evidenziato dal Requirente, non vi possono essere dubbi sul fatto che alla data del compimento degli atti, entrambi successivi all'insorgere del credito erariale, il Vallone Peppino fosse pienamente consapevole di ledere le ragioni del creditore e che, accanto all'*animus nocendi*, vi sia in entrambi i casi il *consilium fraudis*, attesa la relazione di parentela tra il disponente i beneficiari.

Minervino Lucia risulta infatti essere la nuora di Peppino

Vallone, mentre Papaleo Lugina Angela risulta essere sua moglie: la relazione di parentela tra disponente e beneficiario dell'atto revocando è infatti indice sintomatico, o principio di prova positiva, circa l'intento di sottrarre i beni ai creditori (cfr., ex multis, Corte conti, Sezione Calabria, n. 413/2019, n. 130/2022 e n. 239/2023).

Infine, con riguardo alla proposta del sig. Minervino di versare una cauzione di euro 18.000,00=, pari alla quota imputabile al sig. Peppino Vallone, a garanzia del credito erariale del Comune di Crotone, il Collegio non la ritiene giuridicamente praticabile nel contesto di un giudizio per azione revocatoria, ciò in quanto l'istituto della cauzione ha chiaramente natura interinale (l'art. 81 c.g.c., del resto, ne dà menzione come facoltà che la parte privata può richiedere in alternativa al sequestro conservativo di uno o più beni), e tale natura non certo si concilia con un procedimento che, invece, deve trovare definizione nel merito dei fatti a giudizio con una pronuncia statuire sulla sorte degli atti di disposizione posti in essere dal debitore.

La domanda pertanto merita accoglimento integrale.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Calabria, definitivamente pronunciando:

- Dichiarare la contumacia di Vallone Peppino e Papaleo

Luigina Angela.

- Accoglie l'atto di citazione in revocatoria e per l'effetto dichiara l'inefficacia, nei confronti del comune di Crotone, dei seguenti atti pubblici:

- atto del notaio Carlo Proto, numero repertorio 17.808, raccolta 12.757, con il quale è stato redatto un atto riproduttivo di un accordo di mediazione ai fini della trascrizione con il quale si è riconosciuto il diritto di usucapione a favore di Minervino Lucia contro Vallone Peppino, Vallone Rosetta, Pingitore Emilia, Vallone Flavio, Vallone Maria, Vallone Tommaso e Vallone Chiarina dell'immobile come di seguito descritto: immobile ubicato a Crotone in Via XXV Aprile n. 67, Piano 2, foglio 45, particella n. 430, subalterno 32, categoria A/3, Zona Censuaria 1, Classe 1, Vani 4,5, R.C. 209,17 di metri quadri 94;

- atto del notaio Carlo Proto, numero repertorio 21.181, raccolta 15.175, con il quale Vallone Peppino ha donato a Papaleo Luigina Angela la quota del 50 per cento della proprietà di un immobile ubicato a Isola di Capo Rizzuto, Località Praialonga, di vani 4,5, mq.57, avente i seguenti identificativi catastali: Foglio 26, particella 257, sub 8, categoria A/3, classe 2, rendita catastale 255,65.

Liquida le spese di giudizio in solido a carico dei soccombenti come da nota segretariale a margine.

